



**Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara**

SERV. ATT. PRODUTTIVE., AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, SOCIALE, SPORT
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL
CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 – ANNO 2018.
PROROGA TERMINI DI SCADENZA.**

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998, della Delibera della Giunta Regionale n. 228 del 06/03/2018 e della determinazione del Responsabile del Servizio n. 120 del 02.07.2018, successivamente modificata con determinazione n. 168 del 10.09.2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (11.09.2018) fino al 11.10.2018, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al presente bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno);
- b) avere la residenza anagrafica nel Comune di Pontremoli e nell'immobile con riferimento al quale si chiede il contributo;
- c) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al presente art. 1 e in caso di indisponibilità della proprietà, possono partecipare al bando di concorso.

I cittadini di Paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari devono, in sede di presentazione della domanda, produrre la dichiarazione dell'Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese ai sensi del presente punto c). La dichiarazione prescritta sarà ritenuta valida esclusivamente se rilasciata entro e non oltre i sei (6) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando di concorso, salvo che non sia prevista dal Paese di origine una scadenza diversa che in tal caso dovrà essere indicata nella dichiarazione stessa.

- d) essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza. La titolarità del contratto di locazione non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. 96/1996 e successive modifiche, e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- e) essere in possesso di certificazione I.S.E.E. dalla quale risulti il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013), non superiore ad € 28.470,83;
- f) essere in possesso di certificazione dalla quale risultino il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013), rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia A: valore I.S.E. uguale o inferiore a € 13.192,92 (importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2018). Incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 14%;
Fascia B: valore I.S.E. compreso tra l'importo di € 13.192,92 e l'importo di € 28.470,83. Incidenza del canone sul valore I.S.E. non inferiore al 24%. Valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00;
- g) non aver riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.

Il contributo previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso. Le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale, non sono cumulabili con i contributi previsti dal presente bando di concorso ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L. 431/1998.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando di concorso. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. Il nucleo familiare del richiedente si intende inoltre costituito secondo quanto stabilito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

È obbligatoria la presentazione di una certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013).

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione del modulo di domanda predisposto dal Comune di Pontremoli. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

ART. 4 - REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla certificazione I.S.E. non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa I.S.E. stessa (DPCM n. 159 del 05/12/2013).

Per gli studenti universitari la dichiarazione I.S.E. di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico e secondo quanto stabilito dal DPCM n. 159/2013.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo, è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, o in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile dei Servizi Sociali, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali dell'USL.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti, al netto degli oneri accessori. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 5 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e comunque dalla data di regolare registrazione del contratto di locazione.

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana. Non sono previste integrazioni con fondi del Bilancio Comunale. Qualora le risorse disponibili non consentano di concedere il 100% del contributo spettante agli aventi diritto, il contributo medesimo verrà erogato, allo scopo di ridistribuire le risorse tra il maggior numero di utenti, a ciascuno degli interessati nella identica minore percentuale del finanziamento ricevuto, rispetto al fabbisogno destinando una percentuale non inferiore al 60% alla Fascia A e non superiore al 40% alla fascia B, fissando in ogni caso nell'importo massimo di € 3.500,00 il canone annuo di riferimento. Tali limiti potranno subire eventuali variazioni in conseguenza dell'effettivo importo delle risorse finanziarie assegnate da parte della Regione. Eventuali residui potranno essere utilizzati per finanziare il Bando contributo affitti anno 2019. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo teorico massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
- b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo teorico arrotondato di Euro 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. In caso di risorse finanziarie non sufficienti, il Comune di Pontremoli si riserva di applicare riduzioni sulle quote spettanti. Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 228 del 06/03/2018, ***“l'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore a euro 200,00”***.

Gli eventuali contributi di importo pari o superiori ai mille euro saranno erogati utilizzando solo sistemi di pagamento tracciabili ai sensi della normativa vigente.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari inseriti in graduatoria su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria, dovranno presentare entro il 15/01/2019 copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente dal quale risulti chiaramente sia l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sia la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio, il nominativo del proprietario. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l'entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione pagate e documentate.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Non si dà luogo a rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore.

ART. 6 - COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/I.S.E.

ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Il Responsabile del Servizio Attività Produttive, Agricoltura, Caccia, Pesca, Sociale, Sport, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria generale degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi, ordinata in fascia A e B e secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore I.S.E.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete.

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria ed alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e nel proprio sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.pontremoli.ms.it.

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione indirizzata al Comune di Pontremoli – Servizio Attività Produttive, Agricoltura, Caccia, Pesca, Sociale, Sport – entro e non oltre i 15 giorni di pubblicazione della graduatoria. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

I ricorsi saranno decisi dal Servizio Attività Produttive, Agricoltura, Caccia, Pesca, Sociale, Sport che formulerà la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990, il Comune di Pontremoli non invierà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa la loro collocazione nella

graduatoria provvisoria e definitiva.

ART. 8 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria resta valida fino al 31/12/2018.

ART. 9 - CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Per ottenere il contributo gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato oltre alle ricevute che attestino il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata entro il 11.10.2018.

ART. 11 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune.

I moduli di domanda sono distribuiti dal Comune di Pontremoli presso:

- l'Ufficio Servizi Sociali (Palazzo Comunale – Piazza della Repubblica n.1 – piano 1°) dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:00;

I moduli di domanda sono inoltre scaricabili dal sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.pontremoli.ms.it.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte e compilate, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Nel modulo di domanda il richiedente deve esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196 del 30/06/2013 e s.m.i.)

Le domande dovranno pervenire al Comune di Pontremoli esclusivamente con una delle modalità di seguito indicate:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pontremoli (Palazzo

Comunale – Piazza della Repubblica n. 1 – piano terra) nei giorni di apertura al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:30;

- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Pontremoli, Palazzo Comunale – Piazza della Repubblica n. 1 – 54027 Pontremoli (MS). In questo caso, per il rispetto dei termini di presentazione di cui all'art. 10, farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico;

- Inviare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it. In questo caso la domanda sarà accolta solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata e qualora vi sia corrispondenza fra l'autore della domanda e il soggetto identificato con le credenziali PEC, oppure in caso di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale). Per le domande trasmesse via PEC farà fede la data di invio dell'e-mail certificata.

Le domande di partecipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

- 1) **Copia documento di identità in corso di validità per i cittadini italiani e comunitari;**
- 2) **Copia permesso di soggiorno / permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea;**
- 3) **Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;**
- 4) **Copia attestato di versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione oppure attestazione dell'adesione al regime della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal D.lgs.23/2011;**
- 5) **Certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta secondo la normativa vigente e priva di omissioni/difformità - DPCM n. 159 del 05/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" - o indicazione del codice del protocollo dell'attestazione ISEE;**
- 6) **Certificazione a firma del responsabile dei Servizi Sociali o autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano "I.S.E. zero":** L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo, è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, o in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile dei Servizi Sociali, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali dell'USL;
- 7) **Copie delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento delle prime mensilità del 2018 del canone di locazione.** Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, entro il 15/01/2019, senza che l'Ufficio debba predisporre ulteriori richieste, le restanti copie delle ricevute relative al pagamento delle successive mensilità del 2018 del canone di locazione. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l'entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione pagate e allegate alla domanda di partecipazione al bando di concorso;
- 8) per i cittadini dei Paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e per i cittadini extracomunitari: **dichiarazione dell'Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese ai sensi dell'art. 1 punto c) del presente bando di concorso**

La mancanza di un solo allegato richiesto o la mancanza delle firme determinerà l'esclusione dalla graduatoria.

ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni, il Comune di Pontremoli, in collaborazione con la Guardia di Finanza e i competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate. Gli elenchi dei beneficiari del contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445/2000. Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Comune e possono essere utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell'anno a cui si riferisce il bando o in quello successivo, a seconda di quando saranno accertate le eventuali economie.

ART. 13 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431 del 09/12/1998, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999, alla Legge Regionale Toscana n. 96 del 20.12.1996 e s.m.i., alla Delibera della Giunta Regionale n. 228 del 06/03/2018, all'art. 11 comma 13 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, al D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998, al DPR n. 445 del 28.12.2000, al DPCM n. 159 del 05/12/2013.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, nonché del D. Lgs. n. 196/2003 e, in ogni caso, in conformità alla disciplina legale vigente al momento del trattamento dei dati, i dati personali raccolti con le domande di partecipazione al presente bando di concorso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati secondo finalità istituzionali e adempimenti di legge e di regolamento. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità la formazione della graduatoria generale degli aspiranti al contributo ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998. Titolare dei dati personali è il Comune di Pontremoli nella persona del Responsabile del Servizio Dr. Giuseppe Bernazzoli

Responsabile del procedimento è la dipendente comunale Sig. Elisa Gussoni del Servizio Attività Produttive, Agricoltura, Caccia, Pesca, Sociale, Sport.

Pontremoli, lì 11.09.2018

Il Responsabile del Servizio
Dr. Giuseppe Bernazzoli